DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 5 agosto 2024, n. 99

Reg. (UE) 2020/1201 - D.Lgs 19 del 02/02/2021 - D.G.R. 1866/2022. Prescrizione di misure di eradicazione di 9 piante infette, ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201, site in agro di Bari e Triggiano - Area delimitata a "Xylella fastidiosa sottospecie - Pauca ST53 - Bari"

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi';
- Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche';
- Il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 'Codice dell'amministrazione digitale';
- Il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22/01/2021 recante l'adozione dell'atto di alta amministrazione MAIA 2.0;
- La D.G.R. n. 712 del 03/05/2021 avente ad oggetto 'Conferimento incarico della Sezione 'Osservatorio Fitosanitario' del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale';
- La D.G.R. n. 788 del 11/06/2024 avente ad oggetto 'Proroga incarico di direzione della Sezione Osservatorio Fitosanitario afferente al Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale;
- La D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- La D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- La D.G.R. del 18/12/2023, n. 1908 avente ad oggetto "Adozione dei criteri per l'istituzione e il conferimento degli incarichi di elevata qualificazione della Regione Puglia, ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 del CCNL funzioni locali del 16 novembre 2022";
- La DDS n. 51 del 03/05/2024 di conferimento incarichi di Elevata Qualificazione per la gestione delle emergenze fitosanitarie alle dipendenze della Sezione Osservatorio fitosanitario.

VISTI ALTRESI'

- Il Reg. (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- Il Reg. (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- Il Reg. di esecuzione (UE) n. 2020/1201 della Commissione del 14/08/2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2021/1688 della Commissione del 20 settembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante ospiti e delle piante specificate e i metodi di prova per l'identificazione della *Xylella fastidiosa*;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2023/1706 della Commissione del 7 settembre 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda gli elenchi delle piante notoriamente sensibili alla Xylella fastidiosa;
- Il Reg. (UE) 2019/1702 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del

Consiglio stabilendo l'elenco degli organismi nocivi prioritari, tra i quali la Xylella fastidiosa;

- Il Reg. di esecuzione (UE) 2024/1320 del 15 maggio 2024 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda l'elenco delle zone infette ai fini del contenimento della Xylella fastidiosa (Wells et al.);
- Il D.lgs. 19 del 02/02/2021 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";
- La legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 27 del 29/03/2019;
- La legge n. 14 del 2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali;
- La legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 "Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia" (BURP n° 39 del 30/03/2017) e s.m.i.;
- La legge regionale 30 aprile 2019, n. 19 che assegna all'Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (ARIF) funzioni di supporto all'Osservatorio fitosanitario regionale, in particolare nella lotta alla Xylella;
- Il Decreto del 24 gennaio 2022 del MIPAAF che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* in Italia;
- Il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n° 169819 del 13/04/2022 "Caratteristiche, ambiti di competenza, strutture e modalità di riconoscimento dei laboratori che operano nell'ambito della protezione delle piante";
- La Determina dirigenziale n° 31 del 13/05/2022 di aggiornamento delle procedure di monitoraggio e campionamento di specie vegetali ai fini dell'identificazione di Xylella fastidiosa nella Regione Puglia;
- La D.G.R. n. 1866 del 12/12/2022 con cui la Giunta regionale della Regione Puglia ha approvato il "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well *et al.*) in Puglia" biennio 2023-2024 integrata dalla D.G.R. n. 570 del 26/04/2023;
- La DDS N. 00092 del 22/07/2024 con oggetto "Reg. (UE) 2020/1201 –Istituzione area delimitata a "Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 Bari" ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 2020/1201".

PREMESSO CHE

- Xylella fastidiosa (Wells et al.) è un organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione Europea inserita nell'elenco degli organismi nocivi prioritari di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2016/2031;
- Il Reg. di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* prevede che l'Autorità competente definisca le aree delimitate nelle quali applicare misure di eradicazione delle piante ed aree delimitate nelle quali applicare, se del caso, misure di contenimento;
- L'Osservatorio fitosanitario della Regione Puglia è l'Autorità fitosanitaria competente ai sensi dell'art. 6 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 in materia di controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali definite dal Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017;
- Il MIPAAF con Decreto del 24 gennaio 2022 che approva il piano di emergenza nazionale per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa in Italia, ha indicato il CNR e il CREA quali laboratori riconosciuti per la caratterizzazione della sottospecie;
- La Regione Puglia, con deliberazione n° 591 del 03/05/2023, ha approvato e affidato all'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR sede di Bari (di seguito CNR), il "Programma di attività a supporto della gestione fitosanitaria della *Xylella fastidiosa* sul territorio della Regione Puglia e dei patogeni e parassiti delle piante";
- L'Osservatorio fitosanitario, con determina n. 33 del 16/04/2024, ha aggiudicato il "Servizio di analisi di laboratorio ufficiali per rilevare la presenza di Xylella fastidiosa sul territorio della Regione Puglia", ai sensi dell'art. 76 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, ai laboratori ufficiali designati e autorizzati ai sensi

dell'art. 14 del D. Lgs 19/2021 ad operare nel territorio regionale e facenti parte della Rete nazionale dei laboratori, in particolare:

- CIHEAM Istituto Agronomico Mediterraneo -Valenzano (BA)- di seguito IAMB;
- Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura "Basile Caramia" Locorotondo (BA)- di seguito CRSFA;
- Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti Risorse Naturali e Ingegneria Univ. Foggia di seguito UNIFG;
- Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti Univ. Bari- di seguito UNIBA-DISSPA.

CONSIDERATO CHE

- In Puglia sono presenti aree infette dalle tre sottospecie di *Xylella fastidiosa* e precisamente *X. f. fastidiosa X. f. pauca X. f. multiplex*;
- L'Osservatorio ha incaricato il CNR laboratorio accreditato EN ISO/IEC 17025 per l'esecuzione di analisi molecolari a *Xylella fastidiosa*, di eseguire per ogni pianta risultata infetta, la caratterizzazione della sottospecie.

PRESO ATTO CHE

- In agro di Bari sono state individuate n° 7 (sette) piante infette a *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca*, così ripartite: n° 3 (tre) mandorli e n° 4 (quattro) olivi, di cui ai seguenti rapporti di prova eseguite dal CNR su campioni vegetali prelevati da Ispettori/Assistenti Fitosanitari, e pubblicati sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it:
 - rapporto di prova 74P/2024 CNR del 21/05/2024,
 - rapporto di prova 87P/2024 CNR del 10/06/2024;
 - rapporto di prova 88P/2024 CNR del 10/06/2024;
- In agro di Triggiano (BA) sono state individuate n° 2 (due) piante di olivo infette a *Xylella fastidiosa* sottospecie *pauca*, di cui ai seguenti rapporti di prova eseguite dal CNR su campioni vegetali prelevati da Ispettori/Assistenti Fitosanitari, e pubblicati sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it:
 - rapporto di prova 87P/2024 CNR del 10/06/2024,
 - rapporto di prova 113P/2024 CNR del 11/07/2024;
- Innova Puglia spa, sulla base delle coordinate geografiche rilevate dagli Ispettori fitosanitari, ha fornito all'Osservatorio fitosanitario le informazioni catastali dei terreni sulle quali insistono le piante infette di che trattasi e le particelle che rientrano nel raggio di 50 m attorno alle piante infette rappresentate nell'allegato 1/A del presente provvedimento, ed i relativi proprietari riportati nell'allegato 1/C, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Le piante infette ricadono nell'area delimitata a *Xylella fastidiosa* sottospecie *Pauca* ST53 Bari, in cui si attuano misure di eradicazione (comma 1 dell'art. 7 del Reg. (UE) 2020/1201), istituita ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201, con determina dirigenziale N. 00092 del 22/07/2024.

DATO ATTO CHE

- Nell'area delimitata a Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 Bari, si applicano solo ed esclusivamente le misure di eradicazione di cui all'art. 7 Reg. (UE) 1201/2020 in quanto, le misure di contenimento, si applicano solo nella zona infetta di cui all'allegato III del Reg. (UE) 1201/2020, come modificato dal Reg. (UE) 2024/1320;
- ai sensi dell'art. 7 Reg. UE 1201/2020, rubricato "Rimozione delle piante", le misure di eradicazione del patogeno comportano la rimozione immediata dalla zona infetta delle:
 - a. piante notoriamente infette dall'organismo nocivo specificato,
 - b. piante che presentano sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo,
 - c. piante appartenenti alla stessa specie della pianta infetta, indipendentemente dal loro stato

sanitario,

- d. piante di specie diverse da quella della pianta infetta che sono risultate infette in altre parti dell'area delimitata,
- e. piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere c) e d), che non sono state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non sono risultate indenni dall'organismo nocivo specificato;
- ai sensi del successivo art. 9 "Distruzione delle piante", le piante e le parti di piante di cui all'art. 7, paragr. 1, vanno distrutte secondo le modalità ivi stabilite, in modo da garantire che l'organismo nocivo specificato non si diffonda, così come va rimosso o devitalizzato l'apparato radicale di tali piante, con un adeguato trattamento fitosanitario che permetta di evitare nuovi germogli.
- nell'area infetta di 50 metri attorno alle piante infette, qualora sono presenti piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico, si applica la deroga di cui al comma 3 dell' art.
 7 del Reg. UE 2020/1201.

PRESO ATTO

Dei seguenti provvedimenti giudiziari che hanno confermato la legittimità dei provvedimenti amministrativi adottati dall'Osservatorio fitosanitario, in applicazione della normativa fitosanitaria europea, nazionale e regionale:

- sentenza n° 78/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 694 del 2021;
- sentenza n° 000514/2023 del 21/03/2023 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
 Bari sul ricorso numero di registro generale 176 del 2023;
- sentenza n. 388/2022 del 16/03/2022 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 1046 del 2017;
- ordinanza n. 191/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 313 del 2023;
- ordinanza n. 193/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 314 del 2023;
- ordinanza n. 125/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 325 del 2023;
- ordinanza n. 173/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 440 del 2023;
- ordinanza n. 192/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 455 del 2023;
- ordinanza n. 220/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 523 del 2023;
- ordinanza n. 194/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari sul ricorso numero di registro generale 533 del 2023.

VISTE

- La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea n. 78/2016, secondo cui le misure di contrasto sono di interesse dell'intera Unione europea, quindi compatibili con i principi di precauzione, prevenzione, proporzionalità e adeguatezza e sono previste e legittimate dalla Commissione europea allo scopo di bilanciare i diversi interessi in gioco;
- La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 05/09/2019, secondo cui l'Autorità competente della gestione dell'emergenza fitosanitaria deve procedere con immediatezza all'attuazione delle misure fitosanitarie prescritte.

RICHIAMATI

• Il comma 3 dell'art. 1 del D.lgs. 19/2021 dispone che la protezione delle piante rientra nella materia

- della profilassi internazionale di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera q) della Costituzione della Repubblica italiana;
- Il comma 3 dell'art. 6 del D.lgs. 19/2021 dispone che i Servizi fitosanitari regionali applicano nel territorio di competenza, tra l'altro, le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché degli altri oggetti che possano essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali;
- Il comma 1 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che le misure fitosanitarie ufficiali di protezione delle piante, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti o ordinanze fitosanitarie che le regolamentano, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti o ordinanze fitosanitarie;
- Il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che, effettuate le forme di pubblicità previste dalla normativa vigente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del Servizio fitosanitario competente per territorio, nell'esercizio delle loro attribuzioni, accedono ai fondi nei quali sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi, al fine di attuare le misure fitosanitarie. A tale scopo, qualora i proprietari si oppongano all'intervento, i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere al Prefetto l'ausilio della forza pubblica;
- L'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che il provvedimento limitativo della sfera
 giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo
 stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice
 di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile
 o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di
 volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima;
- Il comma 1 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che in un'area delimitata, la rimozione di piante monumentali o di interesse storico nelle quali non sia stata accertata la presenza dell'organismo nocivo, può essere disposta, caso per caso, dall'autorità fitosanitaria competente, previa autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciare entro quarantacinque giorni e comunque nel rispetto degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione Europea
- Il comma 2 dell'art. 33 del D.lgs. 19/2021 dispone che, qualora ricorrano i presupposti di cui all'articolo 21 -bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione dei provvedimenti o delle ordinanze fitosanitarie che dispongono le misure fitosanitarie, è effettuata secondo le modalità e i termini stabiliti dal Servizio fitosanitario centrale ovvero dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
- Il paragrafo 4.6 del "Piano d'azione per contrastare la diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.) in Puglia" triennio 2023-2025" approvato con le DGR n. 1866/2022 e DGR 570/2023, prevede che i provvedimenti siano notificati al proprietario attraverso la pubblicazione, per 7 giorni, nell'albo pretorio del Comune di competenza;
- Gli articoli 500 e 650 del codice di procedura penale, secondo cui la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l'economia rurale.

RITENUTO DI

- Dovere applicare con immediatezza le misure di eradicazione per n° 9 piante infette di cui ai rapporti di prova 74P/2024, 87P/2024, 88P/2024, 113P/2024 del CNR, elencati nell'allegato 1/C al presente provvedimento e pubblicati sul sito emergenzaxylella.it, in quanto non sostituibili con altra misura fitosanitaria meno drastica al fine di contenere la diffusione della malattia sul territorio;
- Dovere applicare nell'area infetta di cui al presente provvedimento, la deroga di cui al comma 3 dell' art. 7 del Reg. UE 2020/1201, qualora siano presenti piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico;
- Dovere segnalare alla Sezione Autorizzazioni Ambientali gli ulivi con caratteristiche di monumentalità siti nell'area di 50 m attorno alle piante infette e risultati indenni alle analisi di laboratorio per un eventuale riconoscimento dalla Commissione tecnica alberi monumentali;

- Dovere attivare la richiesta dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo
 22 gennaio 2004, n. 42, esclusivamente per gli ulivi riconosciuti ufficialmente monumentali e risultati non infetti alle analisi di laboratorio, ricadenti nell'area di 50 m attorno alle piante infette;
- Dovere adempiere agli obblighi di pubblicità del presente provvedimento mediante affissione per 7 giorni nell'albo pretorio del Comune in cui ricadono le piante da estirpare tenuto conto dell'irreperibilità di alcuni destinatari e della gravosità per l'amministrazione di notificare i provvedimenti ai singoli beneficiari;
- Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per contrastare la diffusione ulteriore della malattia.

VERIFICA AI SENSI DEI D. LGS 196/03 E DEL REG. (UE) N. 679/2016 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal d.lgs. 101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- 1. Prescrivere nell'agro di Bari e Triggiano (BA) esclusivamente le misure di eradicazione, in quanto esso non è incluso nell'area delimitata "Salento" e, come tale non è soggetto all'applicazione né delle misure di contenimento ex art. 13 Reg. UE 1201/20202, né dell'art.8, comma 7 bis, LR n. 4/2017 e smi.
- Di dare atto che le piante infette individuate in agro di Bari e Triggiano (BA) e le rispettive zone infette stabilite ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del Reg. UE 2020/1201, sono evidenziate nelle ortofoto di cui all'allegato 1/A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3. Di prescrivere, ai sensi della lettera a), comma 1 dell'art. 7 del Reg. UE 2020/1201, ai proprietari/conduttori nel cui appezzamento ricadono le piante infette e ai proprietari/conduttori, i cui terreni rientrano in tutto o in parte nella zona infetta di 50 m attorno a ciascuna pianta infetta, indicati nell'allegato 1/C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - a. l'estirpazione di n° 9 piante risultate infette da *Xylella fastidiosa* sottospecie *Pauca ST53 Bari*";
 - b. l'estirpazione di tutte le piante che presentino sintomi indicativi della possibile infezione da parte di tale organismo nocivo o che si sospetta siano infette da tale organismo nocivo;
 - c. l'estirpazione di tutte le piante appartenenti alla stessa specie delle piante infette, indipendentemente dal loro stato sanitario;
 - d. l'estirpazione di tutte le piante di specie diverse da quella delle piante infette risultate infette in altre parti dell'area delimitata;

- e. l'estirpazione di tutte le piante specificate, diverse da quelle di cui alle lettere b) e c), che non siano state immediatamente sottoposte a campionamento e ad analisi molecolare e che non siano risultate indenni dall'organismo nocivo specificato;
- 4. Di applicare nell'area infetta di cui al presente provvedimento, la deroga di cui al comma 3 dell' art. 7 del Reg. UE 2020/1201, qualora siano presenti piante specificate ufficialmente riconosciute come piante di valore storico;
- 5. Di segnalare alla Sezione Autorizzazioni Ambientali gli ulivi con caratteristiche di monumentalità siti nell'area di 50 m attorno alle piante infette e risultati indenni alle analisi di laboratorio per un eventuale riconoscimento dalla Commissione tecnica alberi monumentali;
- 6. Di attivare la richiesta dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, esclusivamente per gli ulivi riconosciuti ufficialmente monumentali e risultati non infetti alle analisi di laboratorio, ricadenti nell'area di 50 m attorno alle piante infette;
- 7. Di stabilire che la tempistica da rispettare per l'estirpazione delle piante infette è la seguente:
 - il presente provvedimento è notificato ai proprietari/conduttori attraverso la pubblicazione all'albo pretorio per 7 gg consecutivi e alla loro PEC qualora presente;
 - il provvedimento è notificato con PEC ad ARIF per gli adempimenti conseguenti ed è pubblicato su:
 - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
 - Portale www.emergenzaxylella.it,
 - Sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito www.regione.puglia.it;
 - il proprietario comunica, durante il tempo di pubblicazione dell'atto e comunque entro massimo 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, all'Osservatorio (m.cantatore@ regione.puglia.it fra.palmisano@regione.puglia.it) e all'ARIF (protocollo@pec.arifpuglia.it), se intende estirpare volontariamente le piante oppure se intende avvalersi di ARIF, utilizzando il modello di cui all'allegato 1/B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it;
 - nei casi di estirpazione su base volontaria il proprietario deve procedere all'estirpazione entro massimo 10 giorni dalla sua comunicazione e deve concordare con il Dr. Francesco Palmisano dell'Osservatorio fitosanitario (fra.palmisano@regione.puglia.it), la tempistica di esecuzione;
 - nei casi di estirpazioni eseguite da ARIF, quest'ultima deve procedere entro massimo 10 giorni successivi alla comunicazione del proprietario;
 - se il proprietario, decorsi 3 giorni dal termine del periodo di pubblicazione, non invia alcuna comunicazione, ARIF procede alla rimozione delle piante entro massimo 10 giorni successivi;
 - nei casi di rifiuto da parte del proprietario di dare esecuzione alle misure fitosanitarie di cui
 al presente provvedimento, l'ARIF provvede alla rimozione forzosa delle piante, informando
 il Prefetto e le Forze dell'Ordine e addebitando gli oneri di estirpazione al proprietario.
 L'Osservatorio provvede alla contestazione della violazione amministrativa per mancata
 esecuzione delle prescrizioni fitosanitarie ai sensi del D.lgs 19/2021;
 - le operazioni di estirpazione volontaria da parte del proprietario sono controllate da Ispettori/ Agenti dell'Osservatorio. Le operazioni di estirpazione eseguite da ARIF sono controllate da assistenti fitosanitari ARIF.
- 8. Di stabilire che i proprietari/conduttori o ARIF, devono procedere all'estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 3, con la seguente modalità:
 - effettuare nell'area interessata, prima dell'estirpazione, il trattamento fitosanitario contro i vettori dell'organismo specificato ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del Reg. Ue 2020/1201, utilizzando prodotti autorizzati per le specie oggetto di estirpazione contro il *Philaenus* spumarius;
 - estirpare le piante infette e le piante ricadenti nei 50 m di cui al punto 3, con mezzi meccanici;
 - distruggere in loco tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura

- o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
- lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate, opportunamente depezzata;
- comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico.
- 9. Di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da almeno un Ispettore fitosanitario/Agente/Assistente fitosanitario che deve:
 - essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento,
 - verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante,
 - provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il riconoscimento del contributo;
- 10. Di stabilire che a seguito di accertato impedimento all'estirpazione volontaria o tramite ARIF, a causa di intervento di terze persone (documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell'art. 76 per dichiarazioni mendaci), l'Ispettore/Agente/Assistente fitosanitario o ARIF, richieda al Prefetto, ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D. Lgs. n. 19 del 02/02/2021, l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m;
- 11. Di stabilire che, qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m entro massimo 10 giorni dall'avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio fitosanitario disporrà l'abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell'ARIF, denunciando la circostanza alla Procura della Repubblica competente ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 13 dell'art. 55 del D. Lgs. 19/2021, non riconoscere alcun contributo a qualunque titolo per l'abbattimento delle piante;
- 12. Di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette e delle piante ricadenti nei 50 m, per le motivazioni espresse in narrativa, potrà essere riconosciuto per ogni albero estirpato, un contributo previsto dal regime di aiuto di cui al Reg. (UE) 2022/2472 in corso di istituzione. Il proprietario può comunicare all'ARIF e, per conoscenza, alla Sezione Osservatorio fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove effettuare (qualora ammissibile) il relativo bonifico (come da allegato 1/B parte integrante del presente atto, scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it), a mezzo pec: protocollo@pec.arifpuglia.it;
- 13. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in quanto le misure di eradicazione delle piante infette di cui al presente provvedimento devono essere applicate con immediatezza ai sensi del comma 1 dell'art. 13 del Reg. (UE) 2020/1201 e, pertanto, rivestono il carattere di necessità e urgenza per contrastare la diffusione ulteriore della malattia.
- 14. Di trasmettere il presente atto con unica PEC:
 - al Comune di Bari e Triggiano (BA) affinché provveda con urgenza dalla data di invio del presente atto all'affissione all'Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 7 (sette) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e s.m.i., decorso il settimo giorno dalla data di pubblicazione assume valore di notifica ai proprietari/conduttori interessato all' estirpazioni;
 - all'ARIF per le attività di competenza in base alla L.R. 19/2019, alla D.G.R. 343/2022 e al Decreto Legge 27/2019 convertito con L. 44/2019;
 - al Sig. Prefetto di Bari affinché ai sensi dell'art. 33 del D.lgs 19/2021 su richiesta dell'Osservatorio/ ARIF ove di necessità, disponga l'ausilio della forza pubblica nelle operazioni di estirpazione.

Il presente atto, redatto attraverso la piattaforma CIFRA2, firmato digitalmente e adottato in unico originale:

- è composto da n 13 (tredici) facciate e dall'Allegato 1 (composto da 1/A-1/B- 1/C) costituito da n° 17 (diciasette) facciate, sarà conservato e custodito, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- sarà trasmesso, tramite piattaforma CIFRA2, al Segretariato della Giunta Regionale e sarà pubblicato

nella sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale della Regione Puglia, per le finalità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

- sarà notificato all'Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali per l'adozione degli atti conseguenti;
- sarà pubblicato per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.P.G.R. n. 22/2021, all'Albo regionale on line e conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA" e Sistema Puglia.

Avverso la presente determinazione, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i. si può proporre, nei termini di legge dalla notifica dell'atto, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)

ALLEGATO 1 COMPLETO__PAUCA_BARI_TRIGGIANO.pdf -49e1402a840a8ba7a71c791ad7837a4aa46e1ee434d782bc27c73ea1b4d40ec8

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 181/DIR/2024/00107 dei sottoscrittori della proposta:

E.Q. "Gestione dell'emergenza fitosanitaria Xylella fastidiosa pauca" Francesco Palmisano

E.Q."Programmazione e gestione fitosanitaria" Anna Percoco

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario Salvatore Infantino



DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO


ALLEGATO 1



DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE E AMBIENTALE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO

ALLEGATO 1/A


Costituito da n°5 (cinque) ortofoto











ALLEGATO 1/B

ARIF
VIA DELLE MAGNOLIE, 6 -70026 MODUGNO
protocollo@pec.arifpuglia.it

REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
fra.palmisano@regione.puglia.it
c.zaza@regione.puglia.it
m.cantatore@regione.puglia.it

OGG	ETTO: Anno 2024 – DDS N.	DEL	COMUNICAZION	E ESTIRPAZION	E PIANTE.
	la presente il/la sotto				
	so dall'intestatario indicato atoria), dichiara di procede l			-	locumentazione
	tramite ARIF				
	a proprie cure e spese (a	ıbbattimento volonta	irio)		
comu	so di abbattimento volonta unica: er l'abbattimento si propono				tto e pertanto si
nı • la im de • Al	er le comunicazioni sulle op umero telefonico presente espressione d nmediatezza all'estirpazion egli artt. 650 e 500 del c.p.; llega copia del documento alce.	i volontà è irrevoc e della/e pianta/e in	(necessario per def cabile, consapevole fette e che simile ciro	inire gli accordi ope che si deve costanza è pers	erativi di campo). procedere con seguibile ai sensi
esser	ntributo per ogni albero abl re corrisposto a: nome e cognome	·	·	ora ritenuto an	nmissibile, deve
> 1	nato/a il	a			
>	Codice fiscale				
> 1	residente in	a			
>	codice IBAN				
(allega	are fotocopia delle coordinate bancari	e - IBAN)			
	Data		In Fede,		

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

II/La sottoscritto/a		nato/a a	()
IIC.F		, residente a	(_),
in		nn	, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, in applic	azione dell'art. 76 d	el D.P.R. 445/2000, son	o punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali	in materia e che	comunque comportano	la decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti con il	provvedimento eman	ato sulla base della dichia	arazione non veritiera
	DICH	IARA	
Di non essere una "imp	resa in difficoltà" ai s	ensi del punto 14 del pa	ragrafo 1 dell'art. 2 del Reg
702/2014;			
Di non essere destinata	rio di un ordine di r	ecupero pendente a se	guito di una decisione della
Commissione europea cl	ne dichiara gli aiuti ille	gittimi e incompatibili co	n il mercato interno;
• Di essere		(1), dei seguenti terreni	contraddistinti in catasto
terreni:			
> agro di	foglio	particelle	
agro di	foglio	particelle	<u> </u>
agro di	foglio	particelle	<u> </u>
e che tutti i dati riportati in doma	anda sono veritieri.		
Luogo dat	a		in fede

(1) Proprietario, comproprietario, nudo proprietario etc...
Nel caso in cui le piante estirpate appartengano a più comproprietari, preferibilmente, uno solo di essi richiede l'intero indennizzo allegando la delega degli altri comproprietari come da schema riportato nel mod. 4 della D.G.R. 940/2017, pubblicata sul sito istituzionale www.emergenzaxylella.it.

ALLEGATO 1/C

	PARTICELL PROPRIETARIO A	240	240	371 MINELLA MARIA	376 MINELLA MARIA	377 ERREDE FRANCESCO	391 CARELLA AGATA	CARNEVALE SAVERIO ANTONACCI PASQUA	684 RUBONO ANGELA	HAMNI LEILA ANDRIANI GIOVANNA ANDRIANI FRANCESCA
3GIO 2024	FOGLIO PA	2	2	2	2	5	2	2	3	က
E MONITORA	LATITUDINE	41,09039053	41,09032464	41,09009511	41,09009735	41,0899458	41,08912206	41,09052749	41,08962056	41,08724595
ANTE INFETT	LONGITUDINE	16,97000653	16,97004656	16,96945138	16,9702004	16,97035119	16,97311878	16,97268605	16,97005729	16,9673879
a – Bari - Pl	SPECIE	Mandorlo (<i>Prunus</i> dulcis)	Mandorlo (<i>Prunus</i> dulcis)	Olivo (Olea europaea)	Olivo (Olea europaea)	Olivo (Olea europaea)	Mandorlo (<i>Prunus</i> dulcis)	Olivo (Olea europaea)	Olivo (Olea europaea)	Olivo (Olea europaea)
sa sub. <i>pauc</i> a	DATA RAPPORTO PROVA	21/05/2024	21/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	10/06/2024	21/05/2024	10/06/2024	10/06/2024	11/07/2024
Xylella Fastidiosa sub. pauca – Bari - PIANTE INFETTE MONITORAGGIO 2024	RAPPORTO PROVA	74P/2024 CNR	74P/2024 CNR	87P/2024 CNR	87P/2024 CNR	87P/2024 CNR	74P/2024 CNR	88P/2024 CNR	87P/2024 CNR	113P/2024 CNR
Zona Infetta	ID CAMPIONE	9829291	1676815	1683012	1683033	1683061	1676628	1682392	1682421	1699253
Z	AGRO	BARI	BARI	BARI	BARI	BARI	BARI	BARI	TRIGGIANO	TRIGGIANO
	ZONA	Zona Infetta	Zona Infetta	Zona Infetta	Zona Infetta	Zona Infetta	Zona Infetta	Zona Infetta	Zona Infetta	Zona Infetta

	ZON	A INFETTA DI 5	ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTE INFETTE (Rif. 1676815, 1676786, 1683012, 1683033, 1683061 e 1682421)
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI
BARI	2	2022	ANCONA ANNA
BARI	2	2014	PANNARALE ANNA
BARI	2	1215	MINELLA MARIA
BARI	2	378	ADDANTE SERAFINA
BARI	2	377	ERREDE FRANCESCO
BARI	2	376	MINELLA MARIA
BARI	2	373	MINELLA MARIA
BARI	2	372	BIRELLA BICE MARIANO VITO
BARI	2	371	MINELLA MARIA
BARI	2	1960	VOLPE GIUSEPPE
BARI	2	240	ANCONA ANNA
BARI	2	1931	
BARI	2	1930	BIRELLA BICE MARIANO VITO
BARI	2	82	RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETÀ PER AZIONI IN SIGLA RFI S.P.A.
BARI	2	2023	CARBONARA SEBASTIANO CARBONARA STEFANIA PRZYBYLSKA WIOLETTA HANNA
BARI	2	369	NASCHETTI ARTURO SANTORSOLA CLAUDIO BOSCO DONATELLA BOSCO GABRIELE BOSCO PATRIZIO BOSCO ROBERTO BUSSENI BICE MARIA LEONE NADIA
BARI	2	255	CENTRO SPORTIVO ITALIANO" IN SIGLA C.S.I. ROMA
BARI	2	2077	BIRELLA BICE MARIANO VITO
TRIGGIANO	ю	685	RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETÀ PER AZIONI ROMA
TRIGGIANO	3	684	RUBONO ANGELA

TRIGGIANO	3	683	RUBONO ANGELA
TRIGGIANO	3	682	RUBONO ANGELA
TRIGGIANO	3	681	RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETÀ PER AZIONI ROMA
TRIGGIANO	3	089	PATANO MARIA GABRIELLA
TRIGGIANO	3	629	PATANO MARIA GABRIELLA
TRIGGIANO	3	678	PATANO MARIA GABRIELLA
TRIGGIANO	3	677	RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETÀ PER AZIONI ROMA
TRIGGIANO	3	929	LAUDADIO GIUSEPPE
TRIGGIANO	3	675	RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETÀ PER AZIONI ROMA
TRIGGIANO	3	674	CATALDO COSTANTINA
TRIGGIANO	3	61	VENTRELLA ISABELLA MARIA PATRIZIA VENTRELLA LUCIA ANNA ANTONIETTA
TRIGGIANO	3	9	RUBINO FRANCESCO
TRIGGIANO	3	610	RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETÀ PER AZIONI ROMA
TRIGGIANO	3	609	DI FRONZO ANNA FIORE FILOMENA
TRIGGIANO	3	607	LAUDADIO GIUSEPPE
TRIGGIANO	3	894	CATALDO COSTANTINA

			ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTA INFETTA (Rif. 1676628)
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI
BARI	2	393	CARINGELLA FRANCESCO
BARI	2	392	CARRASSI LUIGI
BARI	2	391	CARELLA AGATA
BARI	7	388	CAMPAGNA CHIARA CAMPAGNA DOMENICO CAMPAGNA MARIO ALBERTO ANTONIO CAMPAGNA FRANCESCO PIETRO PAOLO
BARI	2	45	FIORE FRANCESCO FIORE GIOVANNI FIORE MARIA REGINA PASQUA FIORE NICOLAIA FIORE REGINA FIORE ROSA FIORE VINCENZO MELE PIA ANGELA MARIA
BARI	2	82	RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETÀ PER AZIONI IN SIGLA RFI S.P.A.
BARI	2	938	CARELLA AGATA
TRIGGIANO	8	719	RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETÀ PER AZIONI
TRIGGIANO	3	717	RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETÀ PER AZIONI
TRIGGIANO	3	715	DANESE ANGELA
TRIGGIANO	3	714	DANESE ANGELA
TRIGGIANO	3	713	RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETÀ PER AZIONI
TRIGGIANO	3	711	NITTI GIUSEPPE
TRIGGIANO	8	710	NITTI GIUSEPPE
TRIGGIANO	3	631	CARINGELLA FRANCESCO
TRIGGIANO	3	709	RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETÀ PER AZIONI
TRIGGIANO	8	707	RUBINO PASQUALE
TRIGGIANO	8	206	RUBINO PASQUALE
TRIGGIANO	8	705	RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETÀ PER AZIONI
TRIGGIANO	3	703	PONTRELLI CONCETTA

TRIGGIANO	3	702	PONTRELLI CONCETTA
TRIGGIANO	3	954	DANESE ANGELA
TRIGGIANO	3	652	NITTI GIUSEPPE
TRIGGIANO	3	056	RUBINO PASQUALE
TRIGGIANO	۲	476	CAMPOBASSO ROCCO DI TARDO MARIA

			ZONA INFETTA DI 50 M ATTORNO ALLE PIANTA INFETTA (Rif. 1682392)
AGRO	FOGLIO	PARTICELLA	PROPRIETARI
BARI	2	2026	DEMANIO DELLO STATO - RAMO STRADE
BARI	2	2025	DEMANIO DELLO STATO - RAMO STRADE
BARI	2	1995	CARNEVALE SAVERIO DI COSMO FRANCESCA DI COSMO GIUSEPPE DI COSMO PORZIA LAFORGIA LUCIA LOPEZ ISABELLA MANTUANO GIUSEPPE
BARI	2	1994	CARNEVALE SAVERIO DI COSMO FRANCESCA DI COSMO GIUSEPPE DI COSMO PORZIA LAFORGIA LUCIA LOPEZ ISABELLA MANTUANO GIUSEPPE
BARI	2	1993	CARNEVALE SAVERIO DI COSMO FRANCESCA DI COSMO GIUSEPPE DI COSMO PORZIA LAFORGIA LUCIA LOPEZ ISABELLA MANTIJANO GILISEPPF
a	, ,	380	CAMPAGNA CHIARA CAMPAGNA DOMENICO CAMPAGNA FRANCESCO PIETRO PAOLO CAMPAGNA MARIO ALBERTO
BARI	2 2	2013	A.N.A.S. SCONOSCIUTO
BARI	2	386	CAMPAGNA CHIARA CAMPAGNA DOMENICO CAMPAGNA FRANCESCO PIETRO PAOLO CAMPAGNA MARIO ALBERTO ANTONIO
BARI	2	380	DICIOLLA VITTORIA
BARI	2	1615	LA GIOI MARIA
BARI	2	1891	DI COSMO PORZIA LAFORGIA LUCIA
BARI	2	298	D'ADDOSIO ANNA D'ADDOSIO CHIARA D'ADDOSIO VITO
BARI	2	292	PERRELLI ALESSANDRO
BARI	2	1914	CARNEVALE SAVERIO
BARI	2	962	GIANNELLI LUIGI GIANNELLI MARIA GIANNELLI MARIA IMMACOLATA GIANNELLI STELLA
BARI	2	961	MILANESI ANDREA MILANESI ENRICO
BARI	2	926	MESTO ROSA ROMITA ROSALIA SPINELLI SEBASTIANO PACUCCI GIACOMA ROMITA AGOSTINO
BARI	2	1900	DI COSMO FRANCESCA
BARI	2	2104	AFFATATO ELISA AFFATATO GIUSEPPE AFFATATO MARIA AFFTATO CARMELA BONDANESE GAETANO BONDANESE

			RAFFAELE BONDANESE ROSA BONDANESE TERESA CACUCCIOLO ALBERTO CACUCCIOLO ROSARIA FLORIO MARIA
			GIANNULI ANNA GIANNULI CATIA FRANCESCA GIANNULI VINCENZA LACASELLA SERAFINA LASERRA PASQUALE
			LORUSSO ISABELLA LOSAPIO IOLANDA LOSURDO CLELIA MARIA LOSURDO GIANNI AMBROGIO
BARI	2	2059	ANTONACCI PASOLIA CARNEVALE SAVERIO
; i	ı		
BARI	2	2058	DI COSMO FRANCESCA TESORO GIUSEPPE